

# REGIONE PUGLIA

1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 148/A V Legislatura

D.D.L.

N. 14 del 21 GIU. 1993

"Istituzione del Comitato Regionale dell'Economia  
del Lavoro"

Il Consiglio Regionale, nel premesso che il mercato del lavoro pugliese è caratterizzato da una forte disoccupazione, in particolare per quanto riguarda la fascia di popolazione che ha difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, e che, in conseguenza di ciò, si è creato un fenomeno di emorragia di manodopera verso le altre regioni, ha deliberato di istituire un Comitato Regionale dell'Economia del Lavoro, il quale avrà il compito di studiare e proporre al Consiglio Regionale le iniziative e le misure da adottare per favorire l'occupazione e la crescita economica della Regione Puglia.

# Regione Puglia

2

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE/BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE

SETTORE RAGIONERIA

UFFICIO AA.GG. E SEGRETERIA

Prot. n. 26P/003040 /ARGG

Bari, li 9 LUG. 1993

Rif. nota 10/1245 del 22/6/93

Alla Segreteria della G.R.

e.p.c. Alla Presidenza della G.R.

S E D E

OGGETTO: D.d.l. "Istituzione del C.R.E.L.".

Nulla osta al d.d.l in oggetto precisato.

REGIONE PUGLIA  
19 LUG. 1993  
Prot. N. 10/1245/h

IL COORDINATORE  
(Dott. Paolo CARNEVALE)



NM/gc



# REGIONE PUGLIA

D.D.L. "Istituzione del Comitato Regionale dell'Economia e del lavoro"

## RELAZIONE


Con il presente disegno di legge si propone l'istituzione del Comitato Regionale dell'Economia e del Lavoro nella convinzione che qualunque funzione programmatica e/o decisionale nel campo economico-sociale richiede la partecipazione ed il concorso non solo degli enti locali territoriali, assicurati tramite il Comitato d'intesa di cui alla L.R. 24 maggio 1985, n.43, ma anche delle forze economiche e sociali della Regione.

Le attribuzioni del Comitato, che è organismo di consulenza della Regione, e la composizione dello stesso sono definite rispettivamente dagli artt. 2 e 3.

Per assicurare il tempestivo inizio dell'attività del C.R.E.L., l'art. 4, concernente le nomine e le incompatibilità, prevede (comma quinto) che alla scadenza del termine assegnato alla categoria per le designazioni, il Presidente della Giunta Regionale possa procedere alla nomina dei componenti del C.R.E.L. purchè almeno la metà delle categorie interessate abbiano fatto pervenire le proprie designazioni.

Per assicurare, altresì, la tempestiva, l'efficienza e la trasparenza dell'azione svolta dal Comitato de quo, il disegno di legge stabilisce che i pareri vengano resi nel termine indicato nella richiesta (comma quarto dell'art.5), che l'attività sia verbalizzata e che i verbali siano pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione (comma terzo, art.6).

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Copertino)



# REGIONE PUGLIA

## ART. 1

### FINALITA'

1. La Regione assicura la partecipazione al processo di programmazione oltre che degli Enti Locali territoriali, tramite il Comitato d'intesa di cui alla L.R. 24.5.85 n.43, anche delle forze economiche e sociali, in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 1 e 3 del proprio statuto e dall'art.2 della L.R. 4 marzo 1975, n.24.

2. Per la finalità di cui al precedente Comma, è istituito il Comitato Regionale dell'economia del lavoro (CREL), con

competenze ed attività svolte nell'ambito

di cui al presente articolo, e di cui fanno parte

le organizzazioni sindacali e imprenditoriali;

il Comitato Regionale dell'economia del lavoro

ha il compito di studiare e proporre

al Consiglio Regionale

le iniziative e le proposte di legge

relative all'economia del lavoro

# REGIONE PUGLIA

## ART. 2

### ATTRIBUZIONI

1. Il CREL è organismo permanente consultivo della Regione.
2. Il CREL può esprimere voti e proposte alla Regione e, tramite la Regione, al Parlamento ed al Governo centrale in materia di economia del lavoro.
3. Gli organi della Regione possono chiedere al CREL:
  - a) di formulare pareri:
    - su materie che comportano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale;
    - sugli atti e normative di particolare rilevanza per la programmazione economica e finanziaria da adottare, modificare o aggiornare e sulle modalità, procedure e tempi di attuazione degli stessi;
    - sui piani e interventi volti al mantenimento dei livelli occupazionali ed allo sviluppo dell'occupazione;
    - sui programmi di sperimentazione e adeguamento tecnologico nei settori produttivi;
    - sugli obiettivi e criteri da perseguire in rapporto all'intervento straordinario per il Mezzogiorno, in concorso con quello ordinario;
    - su ogni altra questione che rientri nell'ambito dell'economia del lavoro;
    - quando leggi regionali prevedono la consultazione delle forze economiche e sociali e ogni qualvolta gli Organi della Regione ritengano di interpellarlo;
  - b) di compiere studi ed indagini in materia di economia e lavoro delimitandone l'oggetto e le finalità.

# REGIONE - PUGLIA

## ART. 3

### COMPONENTI

1. Il Comitato Regionale dell'Economia e del Lavoro è composto da:

- a) Il Presidente designato dalla Giunta Regionale;
- b) Diciotto rappresentanti dei lavoratori dei diversi settori produttivi (primario, secondario, terziario e terziario avanzato), due rappresentanti dei dirigenti di azienda;
- c) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e — piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attività artigiane, tre rappresentanti del movimento cooperativistico;
- d) quattro rappresentanti delle imprese industriali scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria, e dell'impresa a partecipazione statale, tre rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali, tre rappresentanti delle imprese di trasporto;
- e) un rappresentante della FINPUGLIA, designato dal Consiglio di Amministrazione;
- f) nove persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali designate dalla Giunta Regionale, tre dall'Università di Bari e tre dall'Università di Lecce;
- g) il Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e M.O. di Bari;
- h) il Direttore dell'Agenzia Regionale per l'Impiego.

2. I rappresentanti di cui alle lettere b) c) d) del precedente comma sono designati dalle Organizzazioni Sindacali e Professionali delle Confederazioni e Associazioni Regionali più rappresentative a livello Regionale, presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 4

### NOMINA

1. Il Presidente e i membri del CREL sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. Il CREL elegge nel suo seno due Vice Presidenti.
3. La posizione di componente di CREL è incompatibile con quella di membro di Parlamento o di Consigliere Regionale o di dipendente della Regione.
4. Il CREL dura in carica cinque anni. Quando per dimissioni o altro motivo taluno dei componenti del Comitato debba essere sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che ancora rimane alla scadenza del quinquennio.
5. Il Presidente della Giunta Regionale può procedere alla nomina del CREL dopo che alla scadenza del termine assegnato, almeno la metà delle categorie rappresentate abbia fatto pervenire le proprie designazioni.

6. I paragrafi sono applicati nei limiti di cui è previsto dal presente articolo.

7. Il presente articolo è applicato nei limiti di cui è previsto dal presente articolo.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 5

### FUNZIONAMENTO DEL CREL

1. Il CREL si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal suo Presidente, che ne disciplina i lavori.
2. Il Comitato può essere convocato anche su richiesta di 1/3 dei suoi componenti. La convocazione deve effettuarsi, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la seduta, salvo casi di urgenza. In tal caso la convocazione deve essere fatta, almeno, cinque giorni prima della data fissata.
3. Le sedute del CREL sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. I pareri del CREL debbono essere resi entro il termine stabilito nella richiesta. Il Presidente del CREL ha facoltà di chiedere una proroga.
5. I pareri sono formulati per iscritto e corredati dalla documentazione che il Comitato giudichi utile per chiarirli e completarli.
6. Il Comitato può istituire Commissioni speciali, alle quali assegnare determinati argomenti.



# REGIONE PUGLIA

## ART. 6

### SEDE - SEGRETERIA - INFORMAZIONE

1. Il Comitato Regionale dell'Economia e del Lavoro ha sede presso la Regione Puglia.
2. I supporti tecnico-burocratici del CREL sono assicurati dai servizi della Segreteria della Presidenza della Giunta Regionale.
3. L'attività del CREL è regolarmente verbalizzata ed i relativi estratti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 7

### INDENNITA'

1. Ai partecipanti alle riunioni del CREL sono corrisposte dalla Regione le indennità previste dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 1981, n.45.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 8

### NORMA FINANZIARIA

1. La spesa riveniente dall'applicazione della presente legge, prevista in L. 55.000.000 fa carico al Cap. 0002020 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di approvazione del Bilancio.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso al II Commissione Consti-  
liare permanente il 21-7-83